

REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 30 del 18/05/2015 -**  
**Determinazione nr. 1166 del 18/05/2015**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Livenza Tagliamento Acque SPA – Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Via Policreta e da scolmatori di piena e denegazione dell'autorizzazione di n. 4 scarichi provenienti da tratti di rete fognaria isolati non allacciati al depuratore ubicati nella zona nord - ovest dell'abitato di Fiume Veneto.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la Società Acque del Basso Livenza Spa con sede legale in Annone Veneto (VE) viale Trieste n. 11, con nota di data 06.08.2014 assunta al prot. n. 56101 del 07.08.2014 ha presentato, a nome del Legale Rappresentante pro-tempore, l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpi idrici vari di acque reflue urbane di cui alla Det. Dir. n. 1216 del 20.05.2011;
- l'istanza è stata successivamente completata con le integrazioni di data 17.11.2014 assunte al protocollo n. 76905 del 18.11.2014;
- a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 386 del 23.02.2015 tutte le autorizzazioni intestate alla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. sono state volturate alla Società Livenza Tagliamento Acque Spa, con sede legale in Portogruaro (VE) piazza della Repubblica n. 1;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2006/9.8/3 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue, di data 06.08.14;
- cartografia rete fognaria - Comune di Fiume Veneto, di data 04.08.14;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie, di cui all'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla C.I. 04.02.77, di data 06.08.14;
- nota prot. n. 2377 di data 17.11.14;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 20.05.2011:

- planimetria , scala 1:100 di data 10.02.2011;
- Mappa catastale scala 1:2000;
- relazione tecnica di progetto dell'impianto;
- tav. 1/7 planimetria;
- tav. 2/7 grigliatura e sollevamento;
- tav. 3/7 bacino compatto;

- tav. 4/7 denitrificazione e disinfezione;
- tav. 5/7 letti di essiccamento;
- tav. 6/7 profilo idraulico e tecnologico di funzionamento;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma del Legale Rappresentante pro tempore della Società Acque del Basso Livenza S.p.A. e di data 06.08.14;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

1. le acque reflue urbane si originano:
  - a) dalla fognatura di tipo misto che convoglia al depuratore ubicato in via Policreta acque domestiche e meteoriche a servizio del quartiere I Maggio nell'abitato di Fiume Veneto;
  - b) da tratti di rete fognaria di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche a servizio della zona nord ovest dell'abitato di Fiume Veneto, non recapitanti a un impianto di trattamento finale;
2. l'istanza di autorizzazione è da riferirsi ai seguenti scarichi, individuabili nella cartografia della rete fognaria del comune di Fiume Veneto e così caratterizzati:
  - n. 1 scarico terminale (B2) della rete fognaria di cui al punto 1 lettera a) delle acque provenienti dall'impianto di depurazione sito in via Policreta con recapito nel corso d'acqua superficiale denominato fiume Fiume;
  - n. 2 scarichi discontinui (SF01 e SF02 ), provenienti dagli scolmatori di piena della rete fognaria di cui al punto 1 lettera a), ubicati a ridosso della ferrovia Udine – Venezia;
  - n. 1 scarico discontinuo (SF03), proveniente dallo scolmatore di piena posto subito a monte dell'impianto di depurazione, con recapito nel fiume Fiume;
  - n. 4 scarichi provenienti da reti fognarie di cui al punto 1 lettera b), così caratterizzati:
    1. SC 01M - con recapito in corpo idrico superficiale “fosso vicinale” allacciati 125 a. e.;
    2. SC 10M - con recapito in corpo idrico superficiale “fosso vicinale” allacciati 150 a.e.;
    3. SC 11M - con recapito in corpo idrico superficiale “fosso vicinale” allacciati 90 a.e.;
    4. SC 12M - con recapito in corpo idrico superficiale “fosso vicinale” allacciati 150 a.e.;
  - gli scarichi di cui si chiede l'autorizzazione fanno parte dell'agglomerato denominato “FIUME VENETO” il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti è pari a 6.593 (6.485 abitanti residenti e 108 abitanti fluttuanti), come indicato nel documento denominato “Analisi Conoscitiva” di cui alla Del. G.R. n. 2.000 del 15.11.12;
  - l'impianto di depurazione a servizio della rete fognaria di al punto 1 lettera a) ha una potenzialità di progetto di 500 abitanti equivalenti (a.e.), ne tratta circa 500 ed è costituito dalle seguenti apparecchiature: griglia a cestello a pulizia manuale, stazione di sollevamento, dissabbiatore areato, vasca combinata di ossidazione e sedimentazione, vasca di ispessimento;
  - nella planimetria di data 10.02.2011 è indicato con il n. 5 il pozzetto di “prelievo e campionamento”;
  - le acque reflue domestiche che confluiscono nei tratti di rete fognaria di cui al punto 1 lettera b) sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale e non subiscono alcun trattamento finale di depurazione;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 60536 del 04.09.2014, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 (ora Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 5) Friuli Occidentale e il Comune di Fiume Veneto;

- con successiva nota prot. n. 74754 del 07.11.2014 di “*Comunicazione ai sensi del 10 bis della L. 241/90[...].*” limitatamente ai quattro scarichi senza trattamento di depurazione finale di cui al punto 1 lettera b) delle premesse, è stato chiesto, tra l’altro, ad ARPA di “[...]esprimere un parere in merito ad eventuali limiti più restrittivi, da rispettare allo scarico dal depuratore, ai fini degli utilizzi delle acque e del raggiungimento degli obbiettivi di qualità ambientale, per il fiume Fiume corpo idrico recettore dello scarico medesimo, ai sensi del D.Lgs 152/06”;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 74754 del 07.11.2014 è stato comunicato, tra l’altro, alla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. che:

- “[...]dalla documentazione pervenuta si rileva che tutti gli scarichi di cui si chiede l’autorizzazione, fanno parte dell’agglomerato denominato “Fiume Veneto” avente un numero di abitanti equivalenti pari a 6.593..., così come anche indicato nel documento denominato “Analisi Conoscitiva” di cui al progetto di Piano Regionale di Tutela delle acque, adottato con Del. G.R. n. 2000/12;
- il comune di Fiume Veneto rientra pertanto fra gli agglomerati aventi un numero di A.E. [...] maggiore di 2.000 per i quali è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/06 (art. 105 commi 2 e 3), il trattamento dei reflui urbani di tipo secondario con contestuale rispetto per gli scarichi anche dei limiti della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
- la normativa comunitaria D. C. n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, art. 4, comma 1, stabilisce, fra l’altro, che “[...]le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente[...]”, e nel caso di cui trattasi al terzo capoverso “entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 10.000;
- nella definizione di trattamento secondario di cui all’art. 74, comma 1, lettera mm) del D.Lgs.152/06 viene indicato che trattasi di processo biologico o altro processo che comporti il rispetto dei requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
- considerato che gli scarichi SC01M, SC10M, SC11M e SC12M di cui si chiede il rinnovo dell’autorizzazione sono privi di un trattamento secondario o equivalente e, pertanto, sulla base dell’attuale individuazione degli agglomerati, contrastano con la normativa Comunitaria e con il D.Lgs 152/06, con la presente si comunica solo per gli scarichi SC01M, SC10M, SC11M e SC12M provenienti da tratti di rete fognaria isolate, l’avvio del procedimento di archiviazione dell’istanza di data 06.08.14 e di denegazione dell’autorizzazione;
- ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., codesto Gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione;
- per gli scarichi SC01M, SC10M, SC11M e SC12M, si invita la Società Acque del Basso Livenza S.p.A. a voler considerare la possibilità di avvalersi delle disposizioni della L.R. n. 6 del 26.07.2013 presentando specifica istanza di autorizzazione con allegati tutti i documenti di cui all’art. 4 comma 27 della citata L.R. 6/13”.

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 2377 di data 17.11.2014 assunta al prot. n. 76905 del 18.11.2014 la Società Acque del Basso Livenza S.p.a. ha fatto le seguenti osservazioni:

- “[...]il Programma degli interventi 2014 - 2017 predisposto nel maggio 2014 dalla Consulta d’Ambito per il servizio idrico nell’ambito territoriale ottimale interregionale “Lemene” prevede la realizzazione di opere per la risoluzione di alcune delle problematiche in parola.
- In particolare è prevista per l’anno 2016 la realizzazione della rete fognaria nera nel quartiere Primo Maggio, con collettamento dei reflui al collettore afferente all’impianto di depurazione di via Tavella e conseguente eliminazione degli scarichi SC11M e SC12M.
- Per [...] il quartiere di via Vespucci e laterali, la Consulta d’Ambito ha assegnato un contributo per

*la realizzazione della rete fognaria nera. L'intervento è in corso di progettazione e dovrà essere realizzato tramite specifico Accordo di Programma con il Comune di Fiume Veneto in quanto parte dei collettori dovrà essere posata nel sedime di una pista ciclabile di cui il comune ha in previsione la realizzazione. Tale intervento consentirà di eliminare lo scarico SC01M.*

- *[...]il programma degli Interventi per gli anni 2014-2017 non prevede alcun intervento per quanto attiene allo scarico SC10M;*
- *In mancanza della programmazione e del finanziamento da parte dell'Ente competente di tutti gli interventi necessari, ABL è al momento impossibilitata a superare le carenze infrastrutturali ostative al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi in questione,[...].*
- *ABL,[...] manifesta la piena disponibilità a presentare [...] un'istanza per l'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 4, commi 26 ss., della L.R. n. 6 del 26 luglio 2013, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla stessa normativa regionale.*
- *Ai sensi del comma 27, lett. g), della norma citata, l'istante deve infatti allegare tra le altre cose, " il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, finalizzati alla realizzazione del trattamento conforme alla vigente normativa, ovvero al conferimento degli scarichi a un impianto di trattamento di acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa":*
- *[...], la programmazione ed il finanziamento degli interventi infrastrutturali non compete alla scrivente bensì all'Autorità d'Ambito, alla quale si chiede di verificare la percorribilità della soluzione suggerita dalla provincia ed eventualmente di redigere il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, di cui all'art. 4 comma 27, della L.R. n. 6/2013.*
- *[...] qualora l'attuale autorizzazione agli scarichi non dovesse essere rinnovata - ovvero non dovesse essere rilasciata l'autorizzazione di cui alla L.R. n. 6/201 - ABL è costretta a continuare ad effettuare gli scarichi necessari per l'erogazione del servizio pubblico di fognatura e di depurazione delle acque reflue, anche in assenza di autorizzazione.*

RITENUTO che le osservazioni formulate dal Legale Rappresentate della Società nella nota (prot. n. 2377/14) di riscontro alla "*comunicazione ai sensi del 10 bis della L.241/90 [...]*" non superano gli elementi ostativi per poter permettere alla Provincia di rilasciare un provvedimento autorizzativo di rinnovo comprensivo degli scarichi SC01M, SC10M, SC11 M e SC12M di cui al punto 1 lettera b) delle premesse, atteso che, come detto, trattandosi di agglomerato superiore ai 2.000 a.e. gli scarichi necessitano obbligatoriamente di trattamento secondario o equivalente così come previsto dal D.Lgs 152/06 e dalla normativa comunitaria di settore e che a tutt'oggi comunque non è pervenuta istanza di autorizzazione provvisoria ai sensi della L.R. 6/13;

RITENUTO pertanto di denegare l'autorizzazione per gli scarichi denominati SC01M, SC10M, SC11 M e SC12M, provenienti da tratti di rete fognaria di cui al precedente capoverso, non recapitante al depuratore, per le succitate motivazioni e di disporre l'archiviazione dell'istanza di data 06.08.2014 per i predetti scarichi;

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 3901-P del 09.07.12, assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, in merito alla necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti e autocontrolli sui parametri Azoto ammoniacale, Azoto nitrico e Azoto nitroso, al fine di valutare la pressione del carico inquinante complessivo immesso nei corpi recettori dei relativi scarichi;

RITENUTO che debba essere rispettata per lo scarico dall'impianto di depurazione la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 14 e 24 delle Norme di attuazione dello stesso;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere un controllo settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 200,00 introitati al Cap. 3580.20 "Proventi inerenti le autorizzazioni – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 4470 del 07.08.14;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Livenza Tagliamento Acque SPA, è autorizzata, in persona del Legale Rappresentante Pro tempore, agli scarichi in comune di Fiume Veneto di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione di via Policreta e dagli scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Di denegare l'autorizzazione di cui all'istanza di data 06.08.14 limitatamente agli scarichi SC01M, SC10M, SC11 M e SC12M provenienti da tratti di rete fognaria non recapitanti al depuratore, per le motivazioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente richiamate.
3. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82;
  - b) gli scolmatori di piena, possono sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano Regionale per il risanamento delle acque (D.P.G.R. 384/82);
  - c) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
  - d) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
  - e) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto d) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
  - f) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nella vasca di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie della vasca medesima e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
  - g) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
    - lo scarico dall'impianto di depurazione e dagli scolmatori di piena;
    - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.
  - h) i campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
4. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti

autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto:

a) COD, BOD, Materiali in sospensione totali, Azoto totale (come N), Fosforo totale (come P), Azoto ammoniacale, Azoto nitrico e Azoto nitroso in ingresso e uscita almeno ogni quattro mesi;

in vasca di ossidazione

b) con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto;

c) con frequenza almeno semestrale sui parametri solidi sospesi, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);

d) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).

I rapporti di prova di cui ai punti a) e d) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo.

Gli autocontrolli previsti ai punti b) e c) e la frequenza dei controlli di cui al punto d) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

5. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
6. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
7. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06.
8. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
9. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del precedente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni

momento la presente autorizzazione nel caso:

- di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
  14. Di dare atto che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato.
  15. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
  16. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Livenza Tagliamento Acque SPA quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fiume Veneto, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 18/05/2015

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni